

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2418

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEVA, VERINI, AMENDOLA, GINEFRA, MAZZOLI,
MICHELE BORDO, VENITTELLI, BRUNO BOSSIO, LODOLINI**

Delega al Governo per la semplificazione del processo civile

Presentata il 28 maggio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende compiere un ulteriore passo in avanti lungo il cammino della riduzione dei tempi e dell'arretrato nel processo civile. A tal fine è diretta a individuare, come regola generale, il rito del lavoro quale rito ordinario del processo civile.

La necessità di procedere a una revisione organica della normativa in materia di processo civile, per conseguire una razionalizzazione e un'accelerazione delle procedure, rappresenta da tempo un punto fondamentale del programma dei Ministri della giustizia e dei vari Governi.

L'irragionevole durata dei procedimenti civili nel nostro Paese rispetto al parametro indicato dall'articolo 111 della Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, costituisce un elemento da tempo sotto l'attenzione del legislatore ma ancora non del tutto risolto.

Ripercorriamo brevemente il cammino percorso negli ultimi anni.

Nella XIV legislatura, la materia del processo civile ha subito profonde e numerose modifiche a opera di provvedimenti diversi che, pur senza operare una radicale sostituzione della vigente disciplina in materia di processo di cognizione e di processo esecutivo, hanno apportato significative novelle a istituti essenziali alla dinamica degli stessi.

Vanno ricordate, in primo luogo, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14

marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Nel contenuto di un provvedimento molto ampio, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, sono state introdotte norme che hanno attuato alcune linee guida che potevano trarsi dai lavori della Commissione per la riforma del processo civile.

Le disposizioni sul processo civile sono contenute, in particolare, nell'articolo 2 che, nei commi da 3 a 4-*bis*, introduce, rispettivamente, novelle al codice di procedura civile, alle disposizioni per l'attuazione del medesimo, alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio, e alla legge 20 novembre 1982, n. 890, che disciplina la notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

L'articolo 1 della citata legge n. 80 del 2005 ha conferito, ai commi 2, 3, e 4, una delega al Governo per modificare il codice di procedura civile, relativamente all'introduzione di una disciplina del processo di cassazione che ne valorizzi la funzione nomofilattica e alla razionalizzazione della disciplina dell'arbitrato. La delega è stata esercitata con l'emanazione del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40; le relative modifiche sono entrate in vigore il 2 marzo 2002.

Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 35 del 2005 alla disciplina del processo di cognizione hanno riguardato essenzialmente:

1) l'introduzione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni (che potranno essere ricevute e trasmesse anche via *fax* e per posta elettronica) e di modalità di inoltro delle notificazioni a mezzo di posta ordinaria (in particolare quelle relative al deposito presso un ufficio postale nel caso di rifiuto di ricezione da parte dei soggetti destinatari o di quelli abilitati che rifiutino di accettarlo);

2) la concentrazione in un'unica udienza, nell'ottica dell'abbreviazione della durata del processo attraverso una con-

centrazione delle fasi processuali, delle fasi che, prima delle modifiche introdotte dal decreto-legge, venivano articolate nelle udienze di cui agli articoli 180, 183 e 184 del codice di procedura civile;

3) l'ampliamento delle ipotesi di decadenza dai propri poteri delle parti che non li esercitino tempestivamente;

4) l'introduzione della facoltà (attraverso un'integrazione dell'atto di citazione mediante invito al convenuto di notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ora abrogato) di proseguire il processo ordinario attraverso il cosiddetto « rito societario ».

In materia di processo esecutivo, le modifiche introdotte hanno interessato essenzialmente:

1) l'ampliamento del novero degli atti aventi efficacia esecutiva;

2) la forma del pignoramento con l'introduzione del principio dell'obbligo di cooperazione del debitore nella procedura;

3) la previsione di nuove forme di pubblicità degli avvisi esecutivi (anche attraverso l'inserimento in siti *internet*);

4) l'ampliamento delle categorie di professionisti ai quali il giudice può delegare la gestione di fasi non contenziose della procedura esecutiva.

In materia di tutela cautelare, l'innovazione di maggior rilievo ha riguardato la facoltatività dell'instaurazione del successivo giudizio di merito e la conservazione dell'efficacia del provvedimento adottato nonostante l'omesso inizio di quest'ultimo o quando, nel caso in cui sia stato iniziato, sia stato successivamente dichiarato estinto.

Infine, in materia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, le innovazioni hanno interessato l'individuazione della competenza per territorio del giudice, la riduzione del termine per l'emanazione del provvedimento di com-

parizione e l'obbligatorietà della presenza del difensore.

Con il citato decreto legislativo n. 40 del 2006, sono state dettate nuove norme in materia di giudizio di cassazione e di processo arbitrale.

In conformità alle indicazioni del legislatore delegante, finalizzate a valorizzare la « funzione nomofilattica » della Corte di cassazione (articolo 65 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941), il provvedimento, oltre a ridefinire i casi di pronuncia a sezioni unite da parte della Corte di cassazione, statuisce un particolare rapporto tra pronuncia delle sezioni semplici e precedente delle sezioni unite e prevede l'enunciazione del principio di diritto da parte di queste ultime, sia nel caso di accoglimento che di rigetto dell'impugnazione. Viene inoltre introdotto il sindacato diretto della Corte di cassazione sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed è stabilita la non ricorribilità immediata in cassazione delle sentenze pronunciate secondo equità dai giudici di pace (sentenze che divengono quindi appellabili).

Il medesimo decreto legislativo introduce poi importanti innovazioni in materia di arbitrato, conformemente alle indicazioni di delega relative ad una « razionalizzazione » dell'istituto.

Gli ulteriori provvedimenti che, in materia di processo civile, sono stati approvati nel corso della XIV legislatura, riguardano aspetti particolari e sono diretti al soddisfacimento di specifiche esigenze.

Nel corso della breve durata della XV legislatura, il principale provvedimento adottato ha riguardato la tutela dei diritti dei consumatori ed è contenuto nella legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), la quale ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori, comunemente definito *class action*.

Si tratta di un'azione giudiziale di gruppo, attivabile da associazioni rappresentative di consumatori e di utenti nei confronti dell'impresa per specifici illeciti

contrattuali od extracontrattuali, che mira a ottenere dal giudice una pronuncia (di accertamento) della lesione degli interessi di una determinata categoria di persone; della pronuncia possano giovare a fini risarcitori tutti gli appartenenti alla stessa categoria di soggetti.

Da un punto di vista sistematico, la nuova normativa integra quella del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relativa alla legittimazione ad agire in giudizio a tutela degli interessi collettivi (articoli 139 e 140), introducendo l'articolo 140-bis composto da sei commi, che disciplina e scandisce le diverse fasi del nuovo istituto.

Ben più numerosi sono stati gli interventi sul processo civile apportati nel corso della XVI legislatura, in cui il tema dell'eccessiva durata dei processi civili ha subito occupato l'agenda del Parlamento. I principali interventi sulla giustizia civile hanno infatti preso le mosse dalla legge n. 69 del 2009 (cosiddetto « collegato sviluppo ») che, oltre a prevedere una parziale riforma del codice di rito, ha delegato il Governo a operare la semplificazione e la riduzione dei riti di cognizione e a disciplinare la mediazione delle controversie civili.

Gli interventi sul codice di procedura civile attuati dalla legge hanno la finalità di semplificazione e di riduzione dei tempi dei giudizi civili, di contenimento e di razionalizzazione delle spese di giustizia, nonché di disincentivazione dello stesso ricorso alla giustizia civile, ipotizzando modelli extragiudiziali non vincolanti di composizione delle liti. Le principali linee di intervento cui si è ispirata la riforma del processo civile sono le seguenti:

- 1) ampliamento della competenza del giudice di pace;
- 2) semplificazione del contenuto della sentenza e modifiche al relativo regime di pubblicità;
- 3) modifica della disciplina della prova testimoniale nel processo di cognizione, tra cui si segnala la facoltà per il giudice, su accordo delle parti, di assumere testimonianze scritte;

4) abbreviazione di numerosi termini processuali, tra cui il dimezzamento del « termine lungo » per le impugnazioni;

5) introduzione del filtro in cassazione, ossia di un esame preliminare di ammissibilità dei ricorsi in cassazione, affidato dal primo presidente a un'apposita sezione, di regola composta da magistrati appartenenti a tutte le sezioni della Corte di cassazione; i motivi di inammissibilità del ricorso sono esplicitamente individuati nel fatto che le questioni di diritto sono state decise nel provvedimento impugnato in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione (e l'esame dei motivi di ricorso non offre elementi per confermare o mutare tale orientamento) e nel fatto che la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo è manifestamente infondata. A questo rimedio si è poi aggiunto il filtro in appello (articolo 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012);

6) introduzione del procedimento sommario di cognizione. Il procedimento è attivabile per le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, si caratterizza per la semplificazione della trattazione e si conclude con la pronuncia di un'ordinanza;

7) alcune novità in materia di processo di esecuzione, anche in materia di integrazione del pignoramento quando il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori o quando i beni pignorati rimangano invenduti anche dopo il secondo incanto;

8) delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale;

9) delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione regolati dalla legislazione speciale volta, in particolare, alla riconduzione delle numerose tipologie di procedimento civile ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito

ordinario di cognizione; rito del lavoro; nuovo rito sommario di cognizione) e alla soppressione del rito societario.

In attuazione della delega contenuta nell'articolo 54 della legge n. 69 del 2009, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 150 del 2011, con il quale ha operato una riduzione e una semplificazione dei numerosi procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria, riconducendoli a uno dei tre citati modelli base previsti dal codice processuale civile: rito ordinario, rito sommario e rito del lavoro.

Il Parlamento ha inoltre approvato la legge n. 218 del 2011 in materia di termini di costituzione in giudizio in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

È intervenuto sulla procedura civile anche l'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 (cosiddetto « decreto liberalizzazioni ») che, novellando il decreto legislativo n. 168 del 2003, ha istituito in tutti i tribunali e le corti d'appello con sede nei capoluoghi di regione il tribunale delle imprese, ampliando in misura significativa la sfera di competenza delle precedenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Nella XVI legislatura, con due distinti interventi normativi (articolo 49 della legge n. 99 del 2009 e articolo 6 del citato decreto-legge n. 1 del 2012), è stato riformato l'istituto dell'azione di classe.

Un consistente intervento previsto dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, recato dagli articoli da 62 a 84-*bis*, concerne misure per l'efficienza del sistema giudiziario e per la definizione del contenzioso civile.

Per quanto riguarda le misure organizzative:

1) è introdotta la figura del giudice ausiliario, nel numero massimo di 400 unità, per lo smaltimento dell'arretrato civile presso le corti d'appello (articoli 62 e seguenti). La misura persegue l'obiettivo

della riduzione del contenzioso civile dinanzi a tali uffici, dove i procedimenti pendenti sono in aumento. Ogni giudice ausiliario dovrà definire nel collegio di corte d'appello in cui è relatore almeno 90 procedimenti all'anno (per un totale di 36.000 procedimenti definiti all'anno), con una remunerazione di 200 euro a provvedimento e con limite massimo annuo di 20.000 euro. Di ogni collegio giudicante non può fare parte più di un giudice ausiliario. I giudici ausiliari sono designati da ciascun consiglio giudiziario e sono nominati per cinque anni, prorogabili per non più di altri cinque, tra magistrati e avvocati dello Stato a riposo, magistrati onorari, professori universitari in materie giuridiche di prima o di seconda fascia anche a tempo definito o a riposo, ricercatori universitari in materie giuridiche, avvocati e notai. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma;

2) è prevista la possibilità (articolo 73) che laureati in giurisprudenza qualificati e selezionati svolgano *stage* formativi teorico-pratici di diciotto mesi presso uffici giudiziari ordinari (tribunali, corti d'appello, uffici e tribunali di sorveglianza, tribunali per i minorenni) e amministrativi, assistendo e coadiuvando i magistrati togati nello svolgimento delle ordinarie attività;

3) è istituita (articolo 74) la figura dell'assistente di studio a supporto delle sezioni civili della Corte di cassazione, quale misura temporanea (cinque anni) per la celere definizione dei procedimenti pendenti. A seguito di alcune modifiche operate in sede parlamentare, è stato anche disposto un intervento stabile di ampliamento dell'organico della Corte di cassazione, aumentato di trenta unità, con particolare riferimento all'ufficio del massimario e del ruolo. Il Primo presidente della Corte di cassazione, anno per anno, sulla base delle esigenze dell'ufficio, può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle

sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione.

Con riguardo alle principali misure processuali:

1) vengono limitati i casi in cui il pubblico ministero deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di Cassazione (articolo 75); in particolare, è eliminata la possibilità del pubblico ministero, di cui all'articolo 70 del codice di procedura civile, di intervenire in ogni causa in cui ravvisi un pubblico interesse. La norma è novellata prevedendo che questi interviene obbligatoriamente nelle cause davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge;

2) è disciplinato (articolo 76) il procedimento volontario di affidamento a un professionista (notaio o avvocato) delle attività necessarie per lo scioglimento della comunione, ereditaria o volontaria, quando non siano controversi il diritto alla divisione o le quote ovvero non sussistano altre questioni pregiudiziali;

3) è fatto *obbligo* al giudice civile, similmente a quanto già previsto per il giudice del lavoro, di formulare, in presenza di alcuni presupposti, una proposta transattiva o conciliativa, nel corso del processo di primo grado e d'appello (articolo 77). Nel corso dell'esame parlamentare è stata soppressa la disposizione, contenuta nel testo iniziale del provvedimento, secondo cui il rifiuto immotivato costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio;

4) è snellito (articolo 78) il giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo: in caso di anticipo da parte del giudice della data dell'udienza, questa deve essere fissata non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine minimo a comparire; inoltre, l'esecutorietà del decreto ingiun-

tivo deve essere concessa, in presenza dei presupposti, alla prima udienza;

5) è rivista (articolo 82) la disciplina del preconcordato (cosiddetto « concordato con riserva o in bianco »), con il quale l'imprenditore in stato di crisi presenta la domanda, riservandosi di presentare entro un determinato termine la proposta, il piano e la documentazione relativamente alla ristrutturazione del debito, all'attribuzione dell'attività delle imprese a un assunto e alla suddivisione dei creditori in classi. Le prescrizioni introdotte sono dirette a evitare abusi da parte del debitore e ad aumentare le informazioni dei creditori e del tribunale;

6) è da ultimo modificata la disciplina della mediazione civile (articolo 84) di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010. In particolare, è ripristinato il tentativo di mediazione obbligatoria, già oggetto di una declaratoria d'incostituzionalità per eccesso di delega da parte della Corte costituzionale.

Più recentemente, il decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto « decreto destinazione Italia »), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014, ha previsto — tra le misure finalizzate a favorire l'attrazione degli investimenti esteri e a promuovere la competitività delle imprese italiane — la concentrazione in capo alle sezioni specializzate in materia di impresa di tribunali e di corti d'appello di una serie di controversie civili che coinvolgono società con sede all'estero.

L'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge, novellando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 168 del 2003:

1) concentra la competenza per le cause in cui sono parti società estere presso le sezioni specializzate di nove sedi del tribunale delle imprese (Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia) e relative corti d'appello. Come spiega la relazione al provvedimento d'urgenza, è parso opportuno radicare la competenza presso gli uffici giudiziari ritenuti dal Governo principali

nella distribuzione geografica nazionale e quindi più agevolmente raggiungibili dall'estero;

2) assegna — sempre con riguardo alle cause in cui sono parti società estere — alle nove sezioni specializzate le controversie già comprese, per materia, nella competenza di queste ultime;

3) estende la nuova disciplina a tutte le società con sede all'estero, anche quando aventi sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia.

Nonostante i numerosi interventi legislativi, la semplificazione e lo snellimento del rito civile restano uno dei temi più importanti al fine di ridurre tempi del processo e arretrati.

Anche in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014, il Primo presidente della Corte di cassazione ha ribadito che « una giustizia resa a distanza di dieci o più anni dai fatti non è giustizia. Tutti d'accordo, perciò, sulla necessità di ridurre drasticamente i tempi del processo, di assicurarne una durata media ragionevole, in linea con le indicazioni fornite dalla Corte europea dei diritti umani. Le difficoltà sorgono quando si cerca di individuare i rimedi necessari a fronteggiare l'insostenibile lunghezza della nostra giustizia. È qui che l'affannosa « ricerca del tempo perduto » si presenta più complessa dell'omonimo capolavoro proustiano, perché le opinioni si rincorrono senza raggiungere risultati concreti ».

Il Primo presidente della Corte di cassazione ha evidenziato che il nostro approccio è spesso lontano dagli standard europei che propongono modelli di giustizia più funzionali ed efficienti.

Ha inoltre sottolineato che « le tante leggi e leggine che sono intervenute per accelerare i processi non hanno mai avuto il respiro e la logica di un sistema e, proprio perché settoriali e disorganiche, non hanno apportato miglioramenti sensibili, specie per quel che riguarda il problema più grave da risolvere, che resta quello dei tempi lunghi della giustizia. I ritardi e le lungaggini del processo, spe-

cialmente civile, non sono di oggi e non sono di agevole soluzione nemmeno nei Paesi europei ».

Nella comunicazione COM(2013)160 « *The EU Justice Scoreboard* » la Commissione europea ha messo in luce che, nell'attuale periodo di crisi economica e finanziaria, i sistemi nazionali di giustizia giocano un ruolo determinante nel ricreare le condizioni verso la fiducia e lo sviluppo. L'attenzione è rivolta in particolare alla giustizia civile e alla necessità di tener conto dei suoi indicatori di efficienza.

Come ha sottolineato ancora il Primo presidente, i « dati statistici sulla pendenza e sui tempi fanno emergere miglioramenti complessivi che inducono a essere moderatamente fiduciosi sulla capacità di risposta del nostro sistema. Tanto più che la diminuzione della pendenza è un fenomeno che ha interessato tutte le aree geografiche e tutti gli uffici ».

Considerando il movimento dei procedimenti civili alla data del 30 giugno 2013, la durata media si è ridotta del 2,5 per cento per i giudizi pendenti dinanzi alle corti d'appello (1.025 giorni nel periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013, a fronte dei 1.051 giorni nel periodo corrispondente 2011-2012), del 6,4 per cento per quelli pendenti dinanzi ai tribunali (437 giorni nel periodo 30 giugno 2012-30 giugno 2013, a fronte dei 466 giorni nello stesso periodo 2011-2012) e del 2,6 per cento (358 giorni nel periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013, a fronte dei 367 giorni nello stesso periodo 2011-2012) per quelli pendenti dinanzi ai giudici di pace.

L'analisi dei dati evidenzia che la contrazione dei tempi è frutto del combinato effetto della riduzione del numero dei processi sopravvenuti e dell'incremento dei processi definiti; in altre parole, a una contenuta riduzione complessiva della litigiosità ha fatto riscontro una maggiore produttività dei giudici. Si è così avuta una riduzione dei procedimenti pendenti dinanzi a tutte le categorie degli uffici giudiziari: del 6 per cento per le corti d'appello, del 2 per cento per i tribunali, del 9 per cento per i giudici di pace, del 4 per

cento per i tribunali per i minorenni e dell'1 per cento per la Corte di cassazione. Su scala nazionale, la riduzione complessiva dei procedimenti civili pendenti è stata del 4 per cento.

Tuttavia, è ancora lungo il percorso da compiere, se non altro per far sì che la giustizia costituisca una vera e propria risorsa del sistema Paese e non costituisca invece un peso aggiuntivo per cittadini e imprese, che metta a repentaglio la competitività del Paese e ne allontani gli investimenti.

È in questa direzione che si muove la presente proposta di legge, che compie un ulteriore passo in avanti verso lo snellimento dei giudizi civili.

L'articolo 1 prevede, pertanto, che il Governo sia delegato ad adottare, entro due anni, uno o più decreti legislativi per la revisione del processo di cognizione civile, sia esso disciplinato esclusivamente dal codice di procedura civile o anche dalla legislazione speciale.

In base ai principi e criteri direttivi di delega, fermi restando i criteri di competenza e quelli di composizione dell'organo giudicante previsti dalla legislazione vigente, i procedimenti civili di natura contenziosa sono – come regola generale – ricondotti al rito del lavoro, cui potranno essere applicati gli adattamenti di coordinamento strettamente necessari. Il rito del lavoro è infatti contraddistinto da quegli elementi di snellimento e di concentrazione che potranno assicurare maggiore rapidità ai tempi del processo. Restano ferme le disposizioni sulle controversie già regolate dal rito del lavoro sulla base della recente riforma introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2011: le controversie già ricondotte al rito del lavoro non potranno essere riportate, quindi, a un rito diverso.

Il legislatore delegato dovrà inoltre individuare in via tassativa le ipotesi in cui i procedimenti possono essere convertiti nel procedimento sommario di cognizione, ove il giudice ritenga che la decisione della causa richieda un'istruttoria sommaria secondo quel rito.

Analogamente, il legislatore delegato dovrà individuare in via tassativa i procedimenti che non sono connotati dai caratteri di concentrazione, immediatezza e oralità della trattazione propri del rito del lavoro e che quindi continuano a essere ricondotti al procedimento sommario di cognizione. Rimane fermo, per questi procedimenti, il divieto già esistente di conversione al rito ordinario.

In fine, il legislatore delegato dovrà individuare in via tassativa, tra quelli già affidati al rito ordinario di cognizione, i procedimenti che, in base alla complessità dell'istruttoria e al valore della causa, continuano a essere ricondotti a tale rito.

Similmente a quanto previsto dalla recente riforma processuale che ha introdotto il rito sommario e semplificato i riti, è stabilito che: la riconduzione a uno dei riti non comporta l'abrogazione delle disposizioni della legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile; restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e di minori, di cambiale e di vaglia cambiario, di assegno bancario e di assegno circolare, nonché quelle contenute nello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), nel co-

dice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e nel codice del consumo, di cui al citato decreto legislativo n. 206 del 2005. Restano altresì ferme le disposizioni processuali sui limiti di appellabilità delle sentenze di primo grado, proprie di ogni tipo di procedimento, e non sono apportate modifiche agli importi già previsti per i singoli procedimenti per il versamento del contributo unificato.

È in fine previsto che siano apportate le modificazioni necessarie alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, che sia prevista una disciplina transitoria e che le nuove disposizioni siano coordinate con quelle vigenti.

L'articolo 2 della proposta di legge disciplina il procedimento per l'esercizio della delega, attribuendo alle Camere un incisivo ruolo di verifica e di controllo sull'operato del Governo: qualora quest'ultimo non intenda accogliere il parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo, dovrà ritrasmettere gli schemi per un ulteriore parere con proprie osservazioni ed eventuali modificazioni.

Nei due anni successivi all'adozione dei decreti legislativi potranno essere adottati decreti legislativi integrativi e correttivi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per la semplificazione del processo civile).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale e dal codice di procedura civile.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

b) i procedimenti civili di natura contenziosa, regolati dalla legislazione speciale o dal codice di procedura civile, sono generalmente ricondotti, salvo diversa previsione, al rito del lavoro disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile; con gli adattamenti strettamente necessari al coordinamento con la natura e con la tipologia di procedimento;

c) restano ferme le disposizioni relative alle controversie regolate dal rito del lavoro, ai sensi del capo II del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150;

d) sono tassativamente individuate le ipotesi in cui i procedimenti di cui alla lettera *b)* possono essere convertiti nel procedimento sommario di cognizione di cui alla lettera *e)*, qualora il giudice ritenga che la decisione della causa richieda un'istruttoria sommaria secondo la disci-

plina del medesimo procedimento sommario di cognizione;

e) sono tassativamente individuati i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti i caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa e in cui non sono prevalenti i caratteri di concentrazione, immediatezza e oralità del procedimento e le modalità dell'istruzione propri del rito del lavoro, che continuano a essere ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-*bis*, del codice di procedura civile, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;

f) sono tassativamente individuati, nell'ambito di quelli previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, i procedimenti che, in base alla complessità dell'istruttoria e al valore della causa, possono continuare a essere ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, o titolo II, del codice di procedura civile;

g) la riconduzione a uno dei riti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, nonché di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono essere conseguiti con le norme contenute nel codice di procedura civile;

h) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali di cui all'articolo 54, comma 4, lettera *d)*, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

i) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali sui limiti di appellabilità delle sentenze di primo grado, proprie di ogni tipo di procedimento;

l) sono confermati gli importi dovuti per il versamento del contributo unificato già previsti per i singoli procedimenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea;

m) sono apportate le necessarie modificazioni alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;

n) è definita una disciplina transitoria per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea;

o) le nuove disposizioni sono coordinate con le altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea.

ART. 2.

(Esercizio della delega).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni perché su di essi sia nuovamente espresso il parere delle citate Commissioni, entro quindici giorni dalla trasmissione. Decorsi quindici giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui al citato comma 1.



17PDL0060370